

BGer 1C 165/2008 vom 15. Juli 2008

Bundesgericht, 2008-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_165_2008

FR: TF 1C 165/2008 du 15 juillet 2008

IT: TF 1C 165/2008 del 15 luglio 2008

Regeste

approvazione dei progetti definitivi per la posa di staccionate in legno lungo un sentiero in territorio del comune di Origlio | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'autorità cantonale, che ha approvato in ultima istanza un progetto stradale definitivo, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l' art. 46 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 1.2

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale proprietario di un fondo situato nelle vicinanze, il cui accesso veicolare verrebbe soppresso o quantomeno pregiudicato dal progetto litigioso, egli è direttamente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La sua legittimazione a ricorrere è pertanto data.

E. 2.1

Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe arbitraria, perché approverebbe un progetto deciso da un organo comunale incompetente. Asserisce che il costo del manufatto, al quale andrebbe aggiunto quello delle barriere già posate, sarebbe maggiore di quello preventivato dal Municipio (fr. 21'120.--), sicché potrebbe realizzarsi un caso di competenza del Consiglio comunale; si tratterebbe inoltre di una spesa d'investimento e non di semplice gestione corrente.

E. 2.2

Nella misura in cui il ricorrente contesta il rispetto della ripartizione delle competenze del Municipio e del Consiglio comunale, disciplinate dalla legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC), egli presenta il gravame nell'interesse generale, sicché non può essergli riconosciuta la legittimazione ricorsuale giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF , non potendosi prevalere di un interesse degno di protezione al riguardo (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 pag. 253). A titolo abbondanziale si può comunque rilevare che il ricorrente non fa valere l'arbitraria mancata applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, secondo cui l'assemblea comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari. Egli si limita a criticare genericamente l'ammontare complessivo dei costi preventivati dal Municipio ed a sostenere che non si tratterebbe di una spesa corrente, ma di un investimento che avrebbe necessitato l'autorizzazione del

Consiglio comunale. Egli disattende tuttavia che il Municipio ha specificato nel preventivo di spesa le diverse prestazioni non eseguite dai propri addetti, distinguendo la fornitura dei pali in legno di castagno (fr. 765.--), quella dei corrimani (fr. 2'155.--) ed i lavori di posa (fr. 18'200.--). L'Esecutivo comunale ha inoltre indicato il nominativo delle imprese interpellate e precisato che i costi erano addebitati al dicastero "traffico" nella gestione corrente 2006, il cui limite di spesa approvato dal Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2006 era di fr. 80'000.--. Il ricorrente non si esprime su questi specifici importi, spiegando per quali ragioni, pur considerando la semplicità del manufatto, essi sarebbero troppo contenuti e manifestamente inattendibili. I costi dei cilindri metallici esistenti non sono d'altra parte rilevanti in questa procedura, limitata all'approvazione delle staccionate in legno. Nelle esposte circostanze, vista la portata limitata del progetto, è quindi senza abusare del proprio potere di apprezzamento che il Tribunale di espropriazione non ha eseguito ulteriori approfondimenti, ritenendo il costo dell'opera rientrante nella gestione corrente annuale.

E. 3.1

Secondo il ricorrente, il progetto non sarebbe necessario né giustificato dall'interesse pubblico. Violerebbe inoltre il principio della proporzionalità ed esulerebbe dal vincolo stabilito dal piano regolatore.

E. 3.2

Sollestando queste censure ed adducendo in particolare l'assenza di pericoli per la sicurezza dei pedoni, il ricorrente insiste nuovamente sul mantenimento di un accesso veicolare a favore del suo fondo. Come gli è noto, il tracciato litigioso è inserito quale sentiero nel piano regolatore del Comune di Origgio e il transito veicolare non è di principio conforme alla destinazione pedonale dello stesso. Le critiche riguardanti la pedonalizzazione del tracciato comportano la rimessa in discussione del vincolo pianificatorio e non possono quindi essere esaminate in questa sede. La questione è d'altra parte stata ampiamente trattata sia da questa Corte nelle sentenze del 28 febbraio 2005 e del 25 gennaio 2008 sia dal Tribunale di espropriazione nella decisione del 9 dicembre 2003, alle quali può essere qui rinviato. Quanto esposto nei precedenti giudizi riguardo alla posa delle barriere, che si sarebbero rivelate insufficienti per l'attuazione del vincolo pianificatorio, vale analogamente per le staccionate oggetto della presente procedura. In particolare, sotto l'aspetto del principio della proporzionalità, anche quest'ultime sono idonee a raggiungere lo scopo del provvedimento pianificatorio (cfr. sentenza 1P.51/2004, citata, consid. 4.1). La richiesta del ricorrente di limitare la posa delle staccionate ad un tratto più breve allo scopo di realizzare una strada di servizio privata per accedere alla sua proprietà rimette di nuovo parzialmente in discussione la pedonalizzazione del sentiero comunale e verte sulla procedura edilizia ch'egli avrebbe avviato dinanzi al Municipio di Origgio. Sempre con riferimento ai contenuti dei citati giudizi, anche la critica di violazione della garanzia della proprietà, accennata dal ricorrente con riferimento alla possibilità di accesso veicolare al suo fondo, nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF, deve essere respinta (cfr., su queste esigenze, DTF 133 II 249 consid. 1.4.2).

E. 4.1

Il ricorrente sostiene che il progetto violerebbe l' art. 24 LPT siccome non adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata ed alla sua realizzazione si opporrebbero interessi preponderanti.

E. 4.2

Nella fattispecie non è tuttavia in discussione il rilascio di un'autorizzazione eccezionale giusta l' art. 24 LPT , ma la conformità di un progetto stradale alla funzione del tracciato stabilito nel piano regolatore. Il Tribunale di espropriazione ha in particolare rilevato che la posa delle staccionate a lato del sentiero non comporta una modifica sostanziale dell'uso e della funzione del sentiero e costituisce una miglioria ai sensi dell'art. 39a della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983, nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007. Ora, l'applicazione di questa disposizione non è censurata d'arbitrio dal ricorrente. D'altra parte, sollevando una violazione dell' art. 24 LPT , il ricorrente incorre in una contraddizione, siccome si oppone alla posa di una semplice staccinata, volta ad attuare la destinazione pedonale del sentiero, per pretendere l'apertura di una strada carrozzabile fuori della zona edificabile. La censura è manifestamente infondata, sicché la precedente istanza non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente per non averla trattata in modo esplicito, respingendola comunque implicitamente.

E. 5

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Origgio (art. 68 cpv. 3 LTF ; sentenza 1C_82/2008 del 28 maggio 2008, consid. 7, destinata a pubblicazione).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.